

AGEVOLAZIONI PER RICERCA ED INNOVAZIONE

(Pacchetti Integrato di Agevolazione "Ricerca e Innovazione" - L 140/97 - L 598/94)

PREMESSA

La Regione Lombardia, attraverso i Pacchetti integrati di agevolazioni (PIA), intende attivare una nuova modalità di incentivazione che, integrando leggi regionali e leggi nazionali delegate, unifichi e semplifichi le procedure di accesso e di concessione degli interventi agevolati.

Tale nuova modalità operativa è rivolta, in particolare, alle imprese che intendono realizzare programmi di sviluppo aziendale, completi ed articolati in diversi investimenti o in diverse tipologie di spese singolarmente ammissibili alle specifiche leggi agevolative, consentendo l'accesso, con un'unica domanda, ai diversi contributi previsti dalle leggi stesse, con nuove procedure unificate di accesso, di istruttoria e di concessione.

Il PIA numero 5: "Ricerca e Innovazione", agevola le **PMI industriali** che hanno realizzato in passato attività di ricerca e che hanno intenzione di realizzare futuri investimenti innovativi mediante l'applicazione coordinata dei seguenti provvedimenti agevolativi:

- credito d'imposta a valere sulla **legge 140/97**;
- contributo in conto interesse a valere sulla legge 598/94.

FINALITÀ

Incentivare la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo ed investimenti innovativi.



Regione Lombardia.

SOGGETTI BENEFICIARI

Piccole e Medie Imprese industriali operanti nel settore manifatturiero di cui alle sezioni C, D ed E delle classificazioni ISTAT '91.

Sono escluse le imprese artigiane, commerciali e le imprese appartenenti ai settori della siderurgia, pesca, costruzioni navali, trasporto, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

OPERATIVITA' E DISPONIBILITA' FONDI

Le domande di contributo devono essere il **6 luglio 2005**. La dotazione finanziaria ammonta a 8 milioni di Euro. Il 50% delle risorse finanziarie disponibili è riservata alle PMI aventi sede produttiva localizzata nei distretti industriali e nei meta distretti.

OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE

I programmi di sviluppo dovranno riguardare:

- 1) attività di ricerca industriale e di sviluppo realizzate nell'ultimo esercizio (2004), non commissionate da terzi e rivolte:
 - all'acquisizione di nuove conoscenze finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi, ovvero al notevole miglioramento di prodotti e processi produttivi esistenti;
 - alla concretizzazione delle conoscenze di cui al punto precedente mediante le fasi di progettazione e realizzazione di progetti pilota e dimostrativi, nonché di prototipi non commercializzabili, finalizzate a nuovi prodotti, processi o servizi, ovvero, ad apportare modifiche sostanziali a prodotti,







IT-25134 BRESCIA Nr. 22156-01



Via F. Lippi, 30 25134 BRESCIA

Tel. 030 23076 Fax 030 2304108 info@apindustria.bs.it www.apindustria.bs.it



linee di produzione e processi produttivi, purché tali interventi comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti.

Il costo complessivo di ogni singola iniziativa, per risultare ammissibile alle agevolazioni, è fissato da un minimo di 100.000 euro ad massimo di 500.000 euro.

2) investimenti futuri relativi ad innovazione tecnologica, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro da realizzare entro 12 mesi dalla presentazione della domanda.

SPESE AGEVOLABILI

Le spese ammissibili variano, come di seguito riportato, a seconda della legge agevolativa utilizzata.

Per la <u>L 140/97</u>, i costi ammissibili sono quelli sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo nell'esercizio precedente a quello di presentazione della dichiarazione-domanda per l'accesso ai benefici ed imputati al relativo conto economico in conformità a quanto indicato nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile (Relazione sulla gestione).

Le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, devono desumere i costi di ricerca e sviluppo, dalla dichiarazione dei redditi riferita all'esercizio precedente a quello di presentazione della dichiarazione-domanda per l'accesso ai benefici.

In pratica, risultano ammissibili nella misura dedotta nell'esercizio secondo quanto previsto dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, i seguenti costi:

- a) costi del personale impiegato;
- b) costi per strumentazioni ed attrezzature;
- c) costi per servizi di consulenza tecnologica e per acquisizione di conoscenze;
- d) oneri per spese generali definiti nella misura forfetaria del 40% dei costi del personale di cui alla lettera a).

I suddetti costi, ad esclusione della quota di cui alla voce d), sono ammissibili fino ad un massimo pari al minor valore tra il **40%** dei costi sostenuti per il personale nell'esercizio precedente ed il **15%** del fatturato realizzato nello stesso esercizio.

La normativa precisa quanto segue, relativamente alla natura dei costi ammissibili:

- personale dedicato all'attività di R & S: il relativo costo è quello sostenuto dall'azienda per il personale. Va determinato in base ai costi relativi al tempo dedicato alle attività di ricerca e sviluppo, estrapolando dai dati di bilancio il pro-quota di costi dedicati all'attività agevolabile;
- strumentazioni e attrezzature: in questa voce vanno incluse sia le attrezzature e le strumentazioni funzionali all'attività di ricerca e sviluppo, con l'esclusione dei beni passibili di utilizzo nelle fasi industriali. Il costo delle attrezzature e strumentazioni dovrà essere determinato in base alla quota d'uso per le attività relative alla ricerca e sviluppo. Pertanto, il costo sarà determinato partendo dall'ammortamento imputato a bilancio, tenendo conto dell'effettiva quota d'uso delle stesse per le suddette attività. Ciò comporta, ad esempio, che, nonostante per un determinato bene, sotto il profilo fiscale, sia possibile attuare degli ammortamenti accelerati, la quota dei costi imputabili per le agevolazioni dovrà tenere conto dell'utilizzo effettivo per le attività di ricerca e sviluppo, non potendosi riconoscere oneri a copertura della rapidità di obsolescenza tecnologica o della marginalità del bene. Con le stesse limitazioni della proporzionalità all'uso effettivo, sono ammessi i canoni di leasing pagati per l'acquisizione di strumentazioni ed attrezzature;



- consulenza tecnologica e acquisizione di conoscenze: comprendono, rispettivamente, le attività con contenuti di ricerca e/o progettazione commissionate a terzi (svolgimento di ricerche a carattere applicativo, studio di metodologie riguardanti i processi produttivi, ecc.) e l'acquisizione e/o l'applicazione di risultati di ricerche, brevetti, know-how, diritti di licenza. Nel caso di licenze remunerate in rapporto ai volumi prodotti (royalties), non deve essere ricompresa nella quantificazione dei costi la frazione pertinente lo sfruttamento industriale. In tale voce sono riconducibili anche le "prestazioni di terzi" che effettuano attività di carattere esecutivo loro commissionate.

Tutti gli altri costi, come quelli per i materiali per la realizzazione di prototipi o impianti pilota nonché quelli di consumo specifico per le attività di ricerca e sviluppo, le materie prime, i componenti ed i semilavorati utilizzati, gli oneri di aggiornamento e documentazione etc. sono compresi nel forfait delle spese generali e quindi non vanno individualmente considerati.

Le norme del TUIR circa le deduzione dei costi di ricerca e sviluppo.

Premesso che il contributo è riconosciuto sui costi ammissibili e dedotti nell'esercizio ai sensi del TUIR, si precisa che l'art. 74, comma 1 dello stesso, dispone che le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute, ovvero, in quote costanti, nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto.

La totale deduzione nell'esercizio dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti, è quindi l'unica opzione in grado di assicurare la piena ammissibilità a contributo dei costi sostenuti.

Le indicazioni in bilancio per l'accesso alle agevolazioni.

I costi ammissibili a contributo, dovranno essere ben dettagliati nella "Relazione sulla gestione" prevista dall'articolo 2428 del codice civile, ovvero nella "Nota integrativa" al Bilancio, nel caso in cui l'impresa rediga il Bilancio in forma "abbreviata"

Per le imprese esonerate dalla redazione del bilancio, è necessario dettagliare i relativi costi con apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante e del professionista firmatario della domanda di agevolazione.

Si riporta di seguito un estratto dell'Allegato 4 alla Circolare Ministeriale, che indica espressamente cosa deve essere riportato nei citati documenti di bilancio:

"Schema di dettaglio da riportare nella relazione sulla gestione (art. 2428 del c.c.)

- A Natura e descrizione delle attività di ricerca e sviluppo;
- B Natura, descrizione dei costi dedotti ai sensi del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al DPR 917/86, distinti nelle seguenti voci:
- b.1 costi per personale diretto impiegato in attività di ricerca e sviluppo;
- b.2 costi per strumentazioni ed attrezzature;
- b.3 costi per servizi di consulenza tecnologica e per acquisizione di conoscenze:
- C Descrizione dei risultati fondamentali conseguiti e possibili ricadute industriali;
- D Eventuali altre indicazioni utili alla classificazione delle attività di ricerca e sviluppo e dei loro costi che non trovino illustrazione nella nota integrativa e che abbiano rilievo ai fini della fruizione delle agevolazioni automatiche."

Le spese ammissibili ai sensi della legge regionale 140/97 dovranno essere di importo massimo pari al 50% dell'intero programma di investimento PIA.



Per la *Legge 598/94*, le spese agevolabili variano a seconda della finalità.

Per l'innovazione tecnologica:

- a) Sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico, destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio.
- b) Sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico.
- c) Unità elettroniche o sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione di documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati nonché al sistema gestionale, organizzativo e commerciale.
- d) Programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui alle lettere a), b) e c).
- e) Brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attività produttive, la formazione del personale necessaria per l'utilizzazione delle apparecchiature, dei sistemi e dei programmi di cui alle lettere a), b), c) e d).
- f) Apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione aziendale.

Sono considerate ammissibili le spese per opere murarie, per la parte strettamente necessaria al funzionamento dei beni compresi nel programma d'investimento di cui ai precedenti punti a), b) e c).

Gli investimenti di cui ai punti d) ed e), se a sé stanti, non potranno beneficiare di riduzioni di tasso. Se collegati invece a programmi di investimento comprendenti la fattispecie di cui ai punti a), b) e c) del presente comma la spesa ammissibile alla riduzione di tasso non potrà superare:

- per programmi, il 40%;
- per brevetti, il 30%;
- per licenze, il 15%
- per formazione del personale, il 20% del costo delle macchine e delle apparecchiature di cui alle citate lettere ia), b) e c).

Per la Tutela ambientale:

- a) Laboratori ed attrezzature di ricerca specializzati nei problemi di protezione dell'ambiente.
- b) Fabbricazione di attrezzature ed apparecchiature destinate alla protezione o al miglioramento ambientale.
- c) Creazione di capacità produttiva di sostanze "sicure" da impiegare nel processo produttivo e sostitutiva di sostanze inquinanti o nocive attualmente utilizzate.
- d) Conversione e modifica di impianti e/o processi produttivi inquinanti in impianti e/o processi produttivi sicuri.
- e) Eliminazione dell'impiego di sostanze inquinanti o nocive durante il ciclo produttivo.

Sono considerate ammissibili le spese per opere murarie se funzionalmente correlate agli investimenti realizzati.



Per la sicurezza sui luoghi di lavoro

- a) spese di consulenza per la predisposizione di piani per la realizzazione degli interventi diretti a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro,
- b) spese di consulenza per la messa a norma di macchinari, impianti e loro componenti di sicurezza nell'ambito del processo produttivo.

Non sono ammissibili le spese inerenti la sicurezza sul lavoro volte a soddisfare obblighi imposti da leggi nazionali e/o comunitarie, pertanto i costi ammissibili sono limitati alle spese supplementari necessarie per il superamento degli standard di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

Indipendentemente dal tipo di finalità, le spese agevolabili devono:

- essere attestate esclusivamente mediante regolare fattura quietanzata;
- riguardare servizi di consulenza non continuativi o periodici né connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa;
- di nuova fabbricazione.

AGEVOLAZIONE

L'age volazione varia, come di seguito riportato, a seconda della legge agevolativa utilizzata.

Per la <u>L 140/97</u>, l'agevolazione consiste in un contributo nella forma del **credito d'imposta in conto fiscale** (Bonus fiscale), in percentuale alle spese ammissibili, variabile a seconda della dimensione dell'impresa beneficiaria, nonché all'ubicazione della stessa, come riportato nella seguente tabella:

Dimensione d'impresa	Aree di cui all'art. 87, par.	Altre Aree
	3, lett. c) del Trattato CE	
Piccole Imprese	25%	20%
Medie Imprese	20%	15%
Grandi Imprese	15%	10%

Su richiesta dell'impresa, può essere riconosciuta una maggiorazione alle percentuali di cui sopra, da calcolarsi sugli incrementi dei costi rispetto alla media di quelli analoghi sostenuti nei tre periodi d'imposta antecedenti l'esercizio cui la dichiarazione si riferisce ed imputati al conto economico, nei medesimi esercizi.

Il credito d'imposta, può essere utilizzato in compensazione per il pagamento delle imposte e dei contributi, ivi incluse le imposte dovute in qualità di sostituto di imposta, portando in detrazione dai versamenti da effettuare l'importo dell'agevolazione concessa. La compensazione deve però essere effettuata esclusivamente presso il concessionario delle imposte competente in ragione del proprio domicilio fiscale.

Per la <u>Legge 598/94</u>, invece, l'agevolazione consiste in un **contributo in conto interessi** su finanziamenti erogati da Istituti di credito convenzionati con la Regione Lombardia. Il contributo in conto interessi è determinato in percentuale ad un tasso di riferimento indicato ed aggiornato con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di cui all'art. 2, co. 2 del d.lgs. n. 1123/98 (per il mese di settembre 2004 è pari al 4,80%).

Queste le caratteristiche dei finanziamenti e del contributo a seconda delle finalità dell'iniziativa.



Modalità d'intervento: finanziamento (non superiore a 1.5 ML di euro),

Importo: 70% dell'investimento,

Durata: massima di 7 anni (pre-ammortamento non superiore a 2 anni),

Tasso: a libera contrattazione impresa/banca,

Contributo semestrale in conto interessi:

- 60% del tasso di riferimento per le Piccole e Medie imprese aventi unità produttive nelle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 87.3.c) del Trattato C.E.;
- 50% del tasso di riferimento per le Piccole imprese aventi unità produttive nel restante territorio regionale;
- 23% del tasso di riferimento per le Medie imprese aventi unità produttive nel restante territorio regionale.

In pratica il contributo in conto interessi è determinato applicando al finanziamento erogato, un tasso convenzionale stabilito ai sensi di Legge. A titolo esemplificativo, il contributo in conto interessi per una piccola impresa corrisponde ad un tasso del 2,04% (in quanto il tasso di riferimento per il 2005 è pari al 4,08%). Il finanziamento dovrà essere erogato all'impresa in unica soluzione.

Il calcolo del contributo decorre dalla data di erogazione del finanziamento, semprechè a tali date le spese siano state effettivamente sostenute. In caso contrario, la decorrenza è fissata alla data dell'effettivo sostenimento delle spese.

TRATTAMENTO FISCALE DELL'AGEVOLAZIONE

I contributi in questione, se riferiti ad immobilizzazioni materiali/immateriali, rientrano tra i contributi in conto impianti.

Nel caso in cui i contributi siano riferiti a costi non capitalizzati, rientrano tra i contributi in conto capitale

LIMITI

Le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni previste per attività di ricerca industriale e di sviluppo da norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti ed istituzioni pubblici.

ITER PROCEDURALE

La domanda di agevolazione deve essere consegnata, in triplice copia di cui una in bollo, al seguente indirizzo: Finlombarda S.p.a. via Oldofredi 23, 20124 Milano Copia della domanda sarà inoltrata da Finlombarda S.p.a. a:

- istituto di credito convenzionato per la legge 598/94 per l'istruttoria.
- Regione Lombardia Direzione Generale Artigianato, nuova economia, ricerca e innovazione tecnologica.

L'istruttoria di ammissibilità complessiva dell'agevolazione PIA verrà effettuata da Finlombarda S.p.a. che effettuerà anche l'istruttoria di ammissibilità alle agevolazioni di cui alla legge 140/97. L'istruttoria sulla affidabilità dell'impresa richiedente verrà, invece, condotta dall'istituto di credito convenzionato per la legge 598/94, che al termine dell'istruttoria trasmetterà propria relazione al Comitato Regionale della legge 598/94 per le delibere di competenza di concessione delle agevolazioni.

Finlombarda, a fronte di esito positivo delle istruttorie di cui alla legge 140/97 e della deliberazione del comitato regionale della legge 598/94, decreta la



concessione dell'intero intervento agevolativo, dandone comunicazione all'impresa e all'istituto di credito.

Il procedimento istruttorio si completerà, di norma, entro un periodo massimo di 100 giorni decorrenti dalla data di ricezione della domanda, salvo i maggiori termini dovuti a richieste di integrazioni.

Per l'intervento ai sensi della legge 140/97, l'agevolazione può essere fruita in una o più soluzioni, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di ricezione della comunicazione di ammissione ai benefici ed entro il termine massimo di due anni. Il "bonus fiscale", può essere utilizzato in compensazione per il pagamento delle imposte e dei contributi, ivi incluse le imposte dovute in qualità di sostituto di imposta, portando in detrazione dai versamenti da effettuare l'importo dell'agevolazione concessa. In pratica, la compensazione dovrà essere effettuata presso il concessionario delle imposte, consegnando allo stesso concessionario, in occasione del primo versamento per il quale si intende utilizzare l'agevolazione, uno dei due esemplari del modulo ricevuto da Finlombarda, unitamente alla comunicazione di liquidazione dell'agevolazione, nonché, il modello di versamento (mod. F24), nel quale andrà indicato l'importo dell'agevolazione che si utilizzerà per il pagamento ed il relativo codice tributo (3888). Nel modello di versamento, il credito vantato andrà esposto nella colonna "importi a credito compensati", con il relativo codice tributo identificativo dell'agevolazione concessa.

Per il contributo a valere sulla 598/94, fermo restando il limite dei 12 mesi per il pagamento degli investimenti, l'impresa deve far pervenire la richiesta di erogazione entro 18 mesi dalla data di presentazione della domanda. Il contributo è ricalcolato sulla base della documentazione finale dell'operazione in termini di importo, durata di ammortamento e pre-ammortamento applicando il tasso di contribuzione vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento. Il contributo agli interessi viene erogato pro rata da Finlombarda per il tramite della Banca all'impresa previa verifica del regolare pagamento delle rate di mutuo scadute.

L'Ufficio Economico Finanziario, resta a disposizione degli Associati per maggiori informazioni e chiarimenti.

La scheda della misura agevolativa con la relativa normativa ufficiale e modulistica, sono disponibili sul sito Internet dell'Associazione (www.apindustria.bs.it, sezione "Finanza Agevolata – Ricerca e Innovazione Tecnologica").